

A.I.A.B.

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI di BOCCE



Regolamento ARBITRALE

Art. 1 – Natura e funzioni

1. L'Associazione Italiana Arbitri di Bocce (A.I.A.B.) è l'Associazione che all'interno della Federazione Italiana Bocce (F.I.B.), riunisce obbligatoriamente tutti gli Arbitri Italiani che prestano la loro attività di Direttori di Gara, Arbitri di impianto, Arbitri di campo, Giudici di linea, Osservatori Arbitrali nelle competizioni della F.I.B. e degli organismi Internazionali a cui aderisce la F.I.B. stessa.
2. L'A.I.A.B. provvede al reclutamento, alla formazione, all'inquadramento ed all'impiego degli Arbitri in base alle loro capacità, al loro impegno e dedizione, garantendo condizioni di parità nell'accesso all'attività arbitrale.
3. L'A.I.A.B. opera autonomamente, sotto il profilo tecnico-organizzativo e disciplinare, nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle norme federali della F.I.B., attraverso un budget di spesa assegnatole annualmente dal Consiglio Federale.
4. Le risorse finanziarie dell'A.I.A.B. sono rappresentate:
 - dai contributi ricevuti direttamente dalla F.I.B.;
 - dalle quote associative versate da tutte le figure arbitrali;
 - da introiti provenienti da terzi (sponsorizzazioni, soci sostenitori, ecc.);
5. La F.I.B. agevola l'A.I.A.B. nel reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno e sviluppo dell'attività arbitrale nonché all'innovazione tecnologica dell'attività stessa.
6. Nella tenuta della contabilità e dell'attività gestionale delegata, l'A.I.A.B. osserva le norme e le direttive della F.I.B. alla quale fornisce rendiconto periodico. La contabilità dell'A.I.A.B. confluisce nel bilancio preventivo e consuntivo della F.I.B.

Art. 2 – Regolamenti

1. Tutti i regolamenti arbitrali attuali e futuri, comprese le norme disciplinari e comportamentali di tutta la classe arbitrale ed eventuali disposizioni per l'attuazione da parte degli Arbitri dei Regolamenti Federali che l'A.I.A.B. adotta ed adotterà in futuro, dovranno essere conformi alla legislazione vigente, allo Statuto ed agli indirizzi del C.O.N.I., allo Statuto ed agli indirizzi della F.I.B. e valutati ed approvati dalla F.I.B. stessa.

Art. 3 – Sedi

1. L'A.I.A.B. ha la sua sede centrale presso la F.I.B. e comunque nelle strutture messe a disposizione dalla Federazione.
2. L'A.I.A.B. per la sua attività periferica si avvale dei mezzi e delle strutture della F.I.B.

Art. 4 - Organi associativi e tecnici

1. L'A.I.A.B. assolve le proprie funzioni e finalità istituzionali mediante Organi direttivi, tecnici, Commissioni e Servizi.

2. Gli Organi direttivi centrali sono:
 - l'Assemblea Generale
 - il Presidente Nazionale
 - il Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale
 - il Comitato Nazionale Arbitrale (C.N.A.)
3. Gli Organi direttivi e tecnici periferici sono:
 - l'Assemblea Regionale
 - il Coordinatore Regionale
 - il Coordinatore Provinciale

Art. 5 - Assemblea Generale

1. Il Presidente dell'A.I.A.B indice l'Assemblea Generale in via ordinaria ogni quadriennio, dopo lo svolgimento dei Giochi Olimpici estivi e comunque non oltre il 15° giorno antecedente l'Assemblea elettiva della F.I.B., dopo che già si sono celebrate le Assemblee Regionali elettive, dandone immediata comunicazione scritta ai componenti del Comitato Nazionale Arbitrale.
2. I lavori dell'Assemblea Generale sono diretti da un Presidente eletto con voto palese tra gli associati aventi diritto al voto che non abbia presentato alcuna candidatura.
3. L'Assemblea Generale elegge, a scrutinio segreto, con voto unico di lista, il Presidente dell'A.I.A.B ed i componenti della sua lista in numero di uno per specialità (Raffa, Volo, Petanque e Bocce Paralimpiche). Risulta eletto a Presidente il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parità, quello avente la maggiore anzianità associativa arbitrale ed in caso di ulteriore parità, quello avente minore anzianità anagrafica.
4. Partecipano all'Assemblea Generale con diritto di voto i Delegati Regionali eletti nelle Assemblee Regionali, in numero pari ai differenti quorum assegnati a ciascuna Regione, in relazione al numero di arbitri presenti in ogni territorio regionale.
5. L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo di almeno un'ora. Non sono ammesse deleghe.
6. All'inizio dell'Assemblea Generale il Presidente uscente relaziona sull'attività svolta nei 4 anni precedenti.

Art. 6 – Candidature

1. Sono eleggibili alla carica di Presidente Nazionale, gli associati che possiedono all'atto della presentazione della candidatura, che deve essere proposta entro 15 giorni dalla data dell'Assemblea Generale presso la Segreteria Nazionale Arbitrale i seguenti requisiti:

- siano o siano stati Arbitri Nazionali/Internazionali in attività;
- siano muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva;
- non siano stati colpiti nel corso degli ultimi 10 anni, salvo riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi, per inibizione e/o squalifica, superiori complessivamente ad un anno da parte dell'A.I.A.B., della F.I.B., del C.O.N.I., del C.I.P. e/o da organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato per reato non colposo, a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- non abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche;
- non abbiano come primaria o prevalente fonte di reddito un'attività commerciale collegata all'A.I.A.B. o alla F.I.B.
- non abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., il C.I.P., la F.I.B., l'A.I.A.B. e/o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. e dal C.I.P. e/o contro altri organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- abbiano maturato un'anzianità arbitrale di almeno dieci anni;
- abbiano compiuto i quarant'anni di età.

2. Gli stessi requisiti valgono per la nomina a componente del C.N.A.

Art. 7 – Il Presidente Nazionale

1. Viene eletto dall'Assemblea Generale e dura in carica per l'intero quadriennio Olimpico. Può essere riconfermato per massimo due mandati consecutivi.
2. Partecipa, su invito del Presidente F.I.B., con voto consultivo, ai Consigli Federali della F.I.B. con all'ordine del giorno tematiche di natura Arbitrale.
3. Il Presidente Nazionale rappresenta l'A.I.A.B. nei rapporti con la F.I.B. e con tutte le sue componenti interne, nonché nei confronti di terzi.
4. Divulga al Responsabile Tecnico/Arbitrale Nazionale le decisioni Tecniche ed i Regolamenti approvati dalla F.I.B.
5. Indica i principi generali per l'attività Tecnico/Arbitrale, associativa ed amministrativa dell'A.I.A.B., verificandone l'attuazione ed adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, i provvedimenti che corrispondono alle attribuzioni riconosciutegli dal regolamento.
6. Presiede le riunioni del Comitato Nazionale A.I.A.B. che convoca di sua iniziativa o su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti, predisponendo l'ordine del giorno dei lavori.
7. Coordina e vigila sull'operato dei componenti del Comitato Nazionale A.I.A.B.
8. Verifica che l'utilizzo dei fondi ad opera della Segreteria A.I.A.B. avvenga nel rispetto del Regolamento amministrativo e di contabilità della F.I.B., delle altre normative federali e che rientri nel budget messo a disposizione dalla F.I.B.

9. Propone al Consiglio Federale F.I.B. gli associati aventi requisiti oggettivi per la nomina ad Arbitri Internazionali.
10. Rende esecutivi i provvedimenti di sospensione dall'attività arbitrale stabiliti dal C.N.A. e i provvedimenti disciplinari dei competenti Organi di giustizia sportiva della F.I.B.
11. Può prendere decisioni importanti ed urgenti che verranno poi ratificate dal C.N.A.
12. Non può arbitrare in nessuna competizione federale e internazionale.
13. Valuta ed eventualmente propone al C.N.A. le richieste fatte pervenire dagli associati alla Segreteria A.I.A.B. al fine di integrare le note spese arbitrali che presentino una significativa e giustificata differenza di spesa, legata in particolare al pedaggio autostradale, rispetto alle tariffe arbitrali in vigore. La proposta sarà poi oggetto di richiesta formale da inoltrare al Presidente della FIB ed alla Segreteria generale.

Art. 8 – Il Segretario

1. E' nominato dal Presidente A.I.A.B. e deve essere un tesserato F.I.B. - A.I.A.B., come tutte le altre figure del settore arbitrale.
2. E' responsabile del funzionamento amministrativo, burocratico ed organizzativo dell'A.I.A.B.
3. Opera in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità secondo principi di imparzialità e trasparenza.
4. Risponde del proprio operato al Presidente dell'A.I.A.B.
5. Coordina e controlla tutte le attività dell'A.I.A.B.
6. Organizza le riunioni del Comitato Nazionale Arbitrale convocato dal Presidente.
7. Assiste, curando la redazione dei rispettivi verbali, alle riunioni del Comitato Nazionale Arbitrale e provvede all'esecuzione ed emanazione delle relative delibere.
8. Redige il fac-simile delle schede informative che verranno compilate dagli Osservatori Arbitrali in base ai criteri dettati dal Comitato Nazionale Arbitrale.
9. Tiene aggiornati gli elenchi degli Arbitri ed Osservatori associati, suddividendoli per qualifiche arbitrali.
10. Provvede nell'ambito delle sue competenze a tutti gli ulteriori compiti attribuitigli dal Presidente A.I.A.B..

Art. 9 - Vice Presidente Nazionale

1. Il Vice Presidente Nazionale è proposto dal Presidente A.I.A.B. e nominato dal C.N.A. tra i suoi componenti.
2. Il Vice Presidente Nazionale collabora con il Presidente dell'A.I.A.B per l'assolvimento delle funzioni attribuite a quest'ultimo, svolge direttamente quelle eventualmente delegategli ed esprime tutti i pareri richiestigli.

3. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente dell'A.I.A.B, il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie, con l'obbligo di sentire in ogni caso il preventivo parere del Comitato Nazionale Arbitrale prima dell'emissione di qualsiasi provvedimento.

4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente dell'A.I.A.B, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente, il quale deve provvedere, entro 90 giorni, alla convocazione dell'Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni. Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.

5. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Vice Presidente dell'A.I.A.B, il Comitato Nazionale Arbitrale nomina, su proposta del Presidente, fra i componenti eletti nella lista del Presidente, un nuovo Vice Presidente. Il nuovo Vice Presidente resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio Olimpico in corso.

Art. 10 – Responsabile del Settore Tecnico/Arbitrale Nazionale

1. E' Nominato dal Presidente dell'A.I.A.B tra gli Arbitri Nazionali o Internazionali in attività. Dura in carica per una stagione sportiva e può essere riconfermato. Non può svolgere attività arbitrale nazionale e territoriale.

2. Dirige il Settore Tecnico/Arbitrale seguendo le indicazioni del C.N.A, dei cui componenti si avvale per l'espletamento delle sue funzioni, come si avvale anche dei designatori Arbitrali Nazionali e degli Osservatori Arbitrali Nazionali per la realizzazione dei programmi approvati dal Comitato Nazionale Arbitrale.

4. E' di diritto inserito nell'elenco degli Osservatori Arbitrali Nazionali.

5. Promuove e realizza, mantenendo rapporti di collaborazione con la parte tecnica della F.I.B., iniziative tese alla formazione, preparazione e perfezionamento della classe arbitrale e degli Osservatori Arbitrali ed all'uniformità delle loro prestazioni.

6. Può visionare gli Arbitri, i Direttori di Gara, gli Assistenti, gli Arbitri di Impianto, gli Arbitri di Campo e gli Osservatori di qualsiasi livello (Internazionale, Nazionale, Regionale, Provinciale).

7. Indice, con cadenza periodica, previa autorizzazione del Presidente A.I.A.B., riunioni con i Rappresentanti Tecnici Regionali, al fine di esaminare congiuntamente le questioni riguardanti l'attività arbitrale ed eventuali osservazioni pervenute dai Responsabili Tecnici Provinciali e dagli stessi Arbitri ed Osservatori di ogni ordine e grado.

8. Provvede, seguendo le indicazioni generali del C.N.A.:

- al perfezionamento tecnico degli Arbitri e degli Osservatori Arbitrali;
- al perfezionamento tecnico dei Responsabili Tecnico/Arbitrali Regionali;
- alla promozione ed alla conoscenza di tutti i regolamenti F.I.B. e della loro corretta applicazione;
- allo studio, preparazione e realizzazione del materiale didattico dell'attività arbitrale;
- allo studio, preparazione e realizzazione del materiale didattico per gli Osservatori Arbitrali;
- allo studio, preparazione e realizzazione dei test di esame (teorico e pratico) per il ruolo Regionale.

9. Presenta, entro il 30 Ottobre di ogni anno, al C.N.A. una relazione sull'attività svolta in tutto il territorio nazionale dal Settore Arbitrale di tutte le specialità (Raffa, Volo, Petanque e Bocce Paralimpiche).
10. Consegna trimestralmente al C.N.A. ed ai Designatori Arbitrali, una valutazione degli Arbitri Nazionali ed Internazionali in base alle informazioni a lui pervenute dalle schede di valutazione degli Osservatori Arbitrali, dalle informazioni in suo possesso e dal profitto degli Arbitri emerso dai corsi di aggiornamento da lui indetti.
11. Redige annualmente, prima dell'inizio dell'anno agonistico, e comunque entro il 20 Ottobre di ogni anno, l'elenco degli Osservatori Arbitrali dopo accurata consultazione con i Designatori Arbitrali Nazionali ed i Responsabili Tecnico/Arbitrali Regionali.
12. Indice, prima di ogni anno agonistico nel mese di Settembre, nel periodo che va dal 01 al 15 di Settembre, un corso di formazione ed aggiornamento per Osservatori Arbitrali.
13. Emana ai Responsabili Tecnico/Arbitrali Regionali le linee guida dettate dal C.N.A. e controlla che quest'ultimi si uniformino a tutte le disposizioni.

Art. 11 - Comitato Nazionale Arbitrale (C.N.A.)

1. Il C.N.A. è composto dal Presidente dell'A.I.A.B, dal Vice Presidente e dagli altri 3 Rappresentanti Tecnici Arbitrali della lista collegata.
2. Al C.N.A. partecipa senza diritto di voto il Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale Nazionale.
3. Il C.N.A., su convocazione scritta del Presidente dell'A.I.A.B contenente l'ordine del giorno, con un preavviso di almeno dieci giorni, si riunisce di norma una volta ogni tre mesi in via ordinaria. Si riunisce altresì, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
4. Il C.N.A. collabora con il Presidente dell'A.I.A.B e con il Vice Presidente all'assolvimento di tutte le funzioni istituzionali ed espleta i compiti espressamente delegati dal Presidente dell'A.I.A.B, esprimendo il proprio parere sugli argomenti richiesti.
5. Le riunioni del C.N.A. sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti eletti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente dell'A.I.A.B.
6. Il C.N.A. delibera in ordine:
 - su proposta dei Designatori Nazionali, all'inquadramento annuale degli Arbitri nei ruoli Nazionali e degli Osservatori a disposizione;
 - alla diffusione delle conoscenze delle regole del gioco delle bocce, all'indizione, con bando unico del corso per Arbitri, alla promozione dei corsi per Arbitri ed alle iniziative operative per l'aggiornamento degli associati e l'interpretazione uniforme delle regole stesse, all'organizzazione e al coordinamento dei raduni arbitrali, dei corsi di aggiornamento;
 - al controllo ed alla ratifica dell'inquadramento annuale degli Arbitri a disposizione dei Coordinatori Regionali e Provinciali ed alle proposte formulate durante ed al termine della stagione sportiva dagli stessi;

- ai criteri, anche numerici, dei nominativi da proporre al Presidente dell'AIAB per la nomina ad Arbitri Benemeriti;
- alla nomina dei Coordinatori Regionali;
- alla nomina dei Coordinatori Provinciali, sentiti i Coordinatori delle rispettive Regioni;
- alla nomina, su proposta del Responsabile Tecnico Arbitrale Nazionale, dei componenti del Settore Tecnico Arbitrale, nonché alla determinazione del numero dei componenti del medesimo Settore;
- alle linee direttive generali cui devono uniformarsi i Coordinatori Regionali e Provinciali nello svolgimento dell'attività associativa;
- alla determinazione delle quote del tesseramento arbitrale;
- alla determinazione delle varie diarie arbitrali ed alle modalità di pagamento delle stesse;
- alla decadenza dalla carica del Presidente dell'A.I.A.B;
- all'aspettativa motivata richiesta dagli Arbitri ai sensi del successivo art. 21;
- su proposta del Presidente dell'A.I.A.B e con provvedimento motivato, alla decadenza dei Coordinatori Regionali e Provinciali;
- alla revoca e/o sostituzione, con provvedimento motivato con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina, di tesserati nominati dal Comitato Nazionale Arbitrale.
- alla nomina, su proposta del Presidente dell'A.I.A.B, in caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Vice Presidente dell'A.I.A.B o in caso di dimissioni, decadenza, revoca o impedimento non temporaneo del Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, del nuovo Vice Presidente dell'A.I.A.B o del nuovo Responsabile del Settore Tecnico Nazionale Arbitrale.

7. In caso di dimissioni o impedimento non temporaneo di al massimo due componenti della CNA è facoltà del Presidente sostituirli con nomina propria. Nel caso venga meno la maggioranza numerica dei suoi componenti elettivi decade l'intero C.N.A. ed il Presidente dell'A.I.A.B. ne assume provvisoriamente le funzioni, provvedendo nel termine di 90 giorni a convocare l'Assemblea Generale straordinaria per procedere a nuove elezioni. Il Comitato Nazionale così eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.

8. Ai componenti eletti in carica del C.N.A. non è concesso di svolgere attività arbitrale nazionale o territoriale.

Art. 12 - Assemblea Regionale elettiva

1. Le Assemblee Regionali elettive sono indette dal Presidente dell'A.I.A.B nell'arco temporale prefissato e si svolgono in via ordinaria ogni quadriennio olimpico. Possono essere indette assemblee regionali straordinarie su proposta del Coordinatore Regionale Arbitrale o di un 1/3 degli arbitri appartenenti alla regione.

2. Alle Assemblee Regionali elettive hanno diritto di voto gli Arbitri di ogni ruolo, appartenenti allo specifico territorio, che abbiano compiuta la maggiore età e che risultino nominati Arbitri entro il 30 Settembre dell'anno precedente, che non siano sospesi neppure cautelativamente e che non siano morosi nel pagamento della tessera arbitrale.

3. Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

4. I Coordinatori Regionali Arbitrali di appartenenza sono obbligati a convocare per ciascuna Assemblea tutti gli Arbitri aventi diritto al voto, mediante comunicazione scritta (anche utilizzando la posta elettronica) almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
5. Ogni Assemblea si svolge alla presenza di un Componente del Comitato Nazionale o del Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale Nazionale.
6. Gli aventi diritto al voto non possono farsi rappresentare con delega.
7. L'Assemblea Regionale elettiva procede, a scrutinio segreto, all'elezione dei Delegati Regionali per l'Assemblea Generale, spettanti sulla base del numero degli Arbitri tesserati iscritti alla data del 30 Settembre dell'anno precedente a quello delle elezioni e comunque in numero minimo di uno per Regione. Il numero di Delegati per ciascuna Regione sarà determinato in modo proporzionale al numero degli Arbitri della Regione dal C.N.A.
8. Ogni Regione dovrà eleggere un numero di Delegati definito dal C.N.A.
9. Ogni Arbitro può esprimere una sola preferenza.
10. Risulta eletto a Delegato il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze e in caso di parità, quello avente la maggiore anzianità associativa ed in caso di ulteriore parità, quello avente minore anzianità anagrafica;

Art. 13 – Designatori Arbitrali Nazionali

1. Sono nominati dal C.N.A tra gli Arbitri Internazionali o Nazionali in attività, in funzione delle necessità delle singole specialità. Durano in carica un anno sportivo e possono essere riconfermati.
2. Seguono le linee guida impartite dal Responsabile Tecnico/Arbitrale Nazionale
3. Sono inseriti di diritto nell'elenco degli Osservatori Arbitrali.
- 4. I designatori Arbitrali Nazionali, solo in caso di acclarata necessità, previa verifica del componente CNA responsabile di specialità, sono autorizzati a svolgere attività nazionale.**
5. Inviano al C.N.A. per l'approvazione, le designazioni degli Arbitri delle Manifestazioni Federali e designano i Direttori di Gara ed i Direttori di Incontro per tutte le Manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale (ove richiesto).
6. Tengono conto per la designazione:
 - dell'importanza e del risalto mediatico della manifestazione sportiva;
 - della preparazione di ciascun Arbitro in base alle note emanate dal Responsabile Tecnico/Arbitrale.

Art. 14 – Osservatori Arbitrali

1. L'elenco degli Osservatori Arbitrali per Specialità è redatto dal Responsabile Tecnico/Arbitrale ogni anno prima dell'inizio della stagione agonistica ed è approvato dal Comitato Nazionale

Arbitrale. Gli Osservatori Arbitrali vengono scelti in tutto il territorio nazionale dal Comitato Nazionale A.I.A.B., in base alle proprie conoscenze tecnico/arbitrali nel mondo boccistico Nazionale ed Internazionale, purché abbiano seguito con profitto un corso specifico di qualificazione per Osservatori Arbitrali ed abbiano partecipato ai corsi di aggiornamento effettuati nel mese di Settembre di ogni anno.

2. Sono inseriti di diritto nell'elenco degli Osservatori Arbitrali: i componenti del C.N.A., escluso il Presidente, i Designatori Arbitrali ed il Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale.

3. Sono convocati su richiesta dei Designatori Arbitrali Nazionali e/o del Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale.

4. Seguono, in base alle indicazioni fornite dal C.N.A., lo staff arbitrale per la manifestazione in cui sono stati designati.

5. Compilano in ogni loro parte le schede di valutazione tecnico/arbitrale e le inviano alla Segreteria entro 3 giorni dall'evento sportivo in cui sono stati designati.

6. Svolgono la loro mansione con l'intento di dare una valutazione oggettiva alle prestazioni arbitrali cui sono chiamati ad osservare, veicolando il più possibile tutte le linee guida dettate dall'A.I.A.B.

7. Alla fine di ogni competizione sportiva per la quale sono stati designati, riuniscono gli Arbitri impegnati e forniscono loro le linee guida dell'A.I.A.B. preannunciando quali saranno le proprie valutazioni che seguiranno poi per iscritto.

8. Si prodigheranno in ogni competizione per fornire alla classe arbitrale designata, ogni informazione ed ogni aiuto possibile per migliorare la prestazione arbitrale.

Art. 15 – Coordinatore Regionale Arbitrale

1. Il Coordinatore Regionale Arbitrale è nominato dal C.N.A ed è scelto fra gli Arbitri inseriti nei ruoli Internazionale, Nazionale e Regionale in attività nella specifica Regione.

2. Il Coordinatore Regionale Arbitrale si deve avvalere della collaborazione di un Arbitro (anche Benemerito) per ogni Specialità presente nella Regione.

3. Il Coordinatore Regionale Arbitrale rimane in carica un anno e può essere riconfermato.

4. La carica di Coordinatore Regionale Arbitrale è incompatibile con quella di Coordinatore Provinciale, di componente la C.N.A o di Designatore Nazionale. Può svolgere attività arbitrale in gare regionali, solo in caso di acclarata necessità, inoltrando richiesta scritta motivata al proprio Designatore Nazionale competente per specialità e territorio, questi dopo verifica procede all'eventuale autorizzazione.

5. Partecipa, su invito del Presidente Regionale, con voto consultivo, ai Consigli Regionali della F.I.B. con all'ordine del giorno tematiche di natura arbitrale.

Partecipa, di diritto, alle riunioni della Commissione Tecnica Regionale.

Art. 16 – Compiti del Coordinatore Regionale Arbitrale

Il Coordinatore Regionale Arbitrale:

- invia annualmente alla C.N.A., entro il mese di Settembre, la situazione dell'Organico Arbitrale Regionale di competenza previsto per il successivo anno sportivo;
- designa l'Arbitro Direttore di Gara per le competizioni regionali, utilizzando l'Organico degli Arbitri inclusi nel ruolo regionale di competenza. In caso di necessità, previo accordo con il Designatore Nazionale, può utilizzare Arbitri inclusi nell'Organico Arbitrale con qualifiche superiori;
- comunica alla C.N.A., entro il 31 ottobre di ogni anno sportivo, il numero delle gare dirette nell'anno sportivo precedente da ciascun Arbitro del ruolo Regionale; in caso di parziale o totale inattività motiva il non utilizzo.
- coordina l'attività degli Arbitri nel ruolo Regionale e propone:
 - il calendario dei corsi per l'abilitazione al Ruolo Regionale;
 - il calendario delle riunioni di aggiornamento degli Arbitri del Ruolo Regionale, almeno quattro all'anno, di cui una immediatamente prima dell'inizio di ciascun anno sportivo;
 - il calendario delle riunioni con i Coordinatori Arbitrali Provinciali (almeno quattro all'anno, di cui una immediatamente prima dell'inizio di ciascun anno sportivo).
- redige il verbale delle riunioni di aggiornamento e le trasmette entro 7 giorni alla CNA;

Art. 17 – Coordinatore Provinciale Arbitrale

1. Il Coordinatore Provinciale Arbitrale è nominato dalla C.N.A. su proposta del Coordinatore Regionale Arbitrale, tra gli Arbitri dei vari ruoli, in attività nel Comitato di competenza.
2. Si avvale della collaborazione di un Arbitro (anche Benemerito) per ciascuna delle Specialità presenti nel Comitato. Il Coordinatore Provinciale Arbitrale rimane in carica un anno e può essere riconfermato.
3. La carica di Coordinatore Provinciale Arbitrale è incompatibile con quella di Coordinatore Regionale Arbitrale, di componente la C.N.A. o di Designatore Nazionale. **Può svolgere attività arbitrale in campo provinciale, solo in caso di acclarata necessità, inoltrando richiesta scritta motivata al proprio Coordinatore Regionale competente per specialità e territorio, questi dopo verifica procede all'eventuale autorizzazione.**

Art. 18 - Compiti del Coordinatore Provinciale Arbitrale

Il Coordinatore Provinciale Arbitrale:

- invia, annualmente, alla C.N.A. e al Coordinatore Regionale Arbitrale, entro il mese di Settembre, la situazione dell'Organico Arbitrale del Comitato di competenza previsto per il successivo anno sportivo;
- designa il Direttore di Gara per le competizioni di competenza territoriale attingendo dall'organico degli Arbitri inclusi nel ruolo Provinciale di competenza. In caso di necessità, previo accordo con il Coordinatore Regionale, può utilizzare Arbitri inclusi nell'organico Arbitrale con qualifica superiore;
- comunica alla C.N.A. e al Coordinatore Regionale Arbitrale, entro il 31 ottobre di ogni anno, il numero delle gare dirette nell'anno sportivo precedente da ciascun Arbitro del ruolo Provinciale e in caso di parziale o totale inattività motiva il non utilizzo;
- coordina l'attività degli Arbitri inclusi nel ruolo Provinciale e propone :
 - il calendario dei corsi per l'abilitazione al ruolo Provinciale;
 - il calendario delle riunioni di aggiornamento degli Arbitri del ruolo Provinciale (almeno sei all'anno, di cui una immediatamente prima dell'inizio di ciascun anno sportivo);

- redige il verbale delle riunioni di aggiornamento e le trasmette entro 7 giorni al Coordinatore Regionale Arbitrale.

Art. 19 – Arbitri

1. Sono inquadrati nei ruoli Internazionale, Nazionale, Regionale e Provinciale delle singole Specialità e svolgono le seguenti attività.

a) Direttore di Gara Nazionale

Arbitro in attività inserito nel ruolo Internazionale/Nazionale designato dalla C.N.A.:

- è responsabile dello svolgimento tecnico delle Manifestazioni Nazionali;
- è responsabile del sorteggio delle Manifestazioni Nazionali e può avvalersi della collaborazione dei Coordinatori Regionali Arbitrali e Provinciali Arbitrali;
- dirime le eventuali controversie di natura tecnica che si presentano durante lo svolgimento delle Manifestazioni.

b) Direttore di Gara Regionale

Arbitro in attività inserito nel ruolo Regionale designato dal Coordinatore Regionale Arbitrale:

- è responsabile dello svolgimento tecnico delle Manifestazioni Regionali;
- è responsabile del sorteggio delle Manifestazioni Regionali e può avvalersi della collaborazione del Coordinatore Provinciale Arbitrale;
- dirime le eventuali controversie di natura tecnica che si presentano durante lo svolgimento delle manifestazioni.

c) Direttore di Gara Provinciale

Arbitro in attività inserito nel ruolo Provinciale designato dal Coordinatore Provinciale Arbitrale:

- è responsabile dello svolgimento tecnico delle Manifestazioni Provinciali;
- è responsabile del sorteggio delle Manifestazioni Provinciali e può avvalersi della collaborazione del Coordinatore Provinciale Arbitrale;
- dirime le eventuali controversie di natura tecnica che si presentano durante lo svolgimento delle Manifestazioni.

d) Arbitro di campo

Arbitro in attività inserito nei ruoli Internazionale, Nazionale, Regionale e Provinciale. E' designato dalla C.N.A. per le Manifestazioni di Alto Livello e dai Coordinatori Regionali e Provinciali Arbitrali. E' responsabile unico delle partite a lui assegnate dal Direttore di Gara. Quest'ultimo è l'unico ammesso a poter intervenire su eventuali errori tecnici contestati all'Arbitro di campo e su irregolarità commesse dai giocatori non rilevate dall'Arbitro stesso.

e) Arbitro di impianto

Tesserato della Società bocciifila (tessera sociale, tessera dirigente o tessera agonista) in cui presta servizio come Arbitro di Impianto per le fasi eliminatorie di una competizione. Viene impegnato per l'Alto Livello e lo Sport per Tutti in gare organizzate dalla sua Società di appartenenza o da altre Società bocciifile. Svolge tutte le funzioni arbitrali attribuite.

f) Arbitro di Società

Tesserato della Società bocciifila in cui presta servizio (tessera sociale, tessera dirigente o tessera agonista). Viene impegnato come Arbitro di campo nelle competizioni di Alto Livello (per l'Alto

livello solo nelle fasi eliminatorie) e Sport per Tutti organizzate dalla sua Società di appartenenza o da altre Società bocciofile. Svolge tutte le funzioni arbitrali attribuite all'Arbitro di campo.

2. Disposizioni generali per gli Arbitri:

- a) Possono essere convocati per svolgere i diversi ruoli precedentemente indicati in base alla Specialità di appartenenza e nel rispetto dell'iter procedurale indicato nel presente Regolamento.
- b) Hanno l'**obbligo** di applicare i Regolamenti tecnici nazionali ed internazionali, nonché le disposizioni emanate dal C.N.A.
- c) Hanno libero accesso alle manifestazioni boccistiche svolte sotto il controllo della F.I.B.
- d) Quando sono designati Direttori di Gara, sono gli unici responsabili autorizzati ad effettuare il sorteggio, o a farlo effettuare dai Coordinatori Arbitrali competenti nel rispetto delle disposizioni tecniche vigenti. A tal fine potranno avvalersi della collaborazione di un operatore informatico.
- e) La permanenza nei ruoli è subordinata al rinnovo del tesseramento annuale ed alla partecipazione obbligatoria ai corsi di aggiornamento organizzati dal Settore Tecnico Arbitrale;
- f) La permanenza nel ruolo di Arbitro Nazionale è subordinata altresì al parere favorevole espresso annualmente dalla C.N.A. Per i ruoli Regionale e Provinciale e quello dei rispettivi Coordinatori. L'eventuale motivato parere negativo, confermato dalla C.N.A. e dagli organi periferici competenti, sarà portato a conoscenza dell'interessato.
- g) La residenza dell'Arbitro individua il Comitato Arbitrale di appartenenza. L'eventuale utilizzo di un Arbitro appartenente all'Organico di altro Comitato deve essere autorizzato dal Coordinatore Arbitrale competente e ratificato dal C.N.A.

Art. 19bis – Arbitri Boccia

a) Delegato Tecnico o Responsabile Tecnico

Arbitro Nazionale designato dal CNA

1. Ha la responsabilità organizzativa di tutta l'attività sportiva, organizzare e gestire tutto il piano gare fino alla redazione della classifica finale.
2. E' la massima autorità anche in campo arbitrale in quanto ha il compito di giudicare in seconda e definitiva istanza eventuali ricorsi in materia arbitrale o di regolamento nella competizione in fase di svolgimento.

b) Capo Arbitri

Arbitro di livello pari o superiore alla competizione da gestire designato da coordinatore nazionale o di area:

1. E' responsabile della gestione arbitrale di tutta la competizione, organizzare la rotazione degli arbitri di campi, degli arbitri di linea, della camera di chiamata, collabora con il D.T. o R.T. per la redazione delle classifiche.

c) Arbitri di campo (nominati da designatore arbitrale)

Arbitri di livello proporzionato alla competizione designati da Coordinatore competente:

1. Uno per ogni campo di gara e comunque in numero sufficiente per garantire anche dei periodi di riposo.
2. L'arbitro è giudice unico nel corso dell'incontro, può essere richiesto l'intervento del capo arbitri per dirimere dubbi sia in modo autonomo che su richiesta degli atleti.

d) Arbitri di linea

Reperiti dal comitato organizzatore tra arbitri locali di livelli inferiori

1. Vengono messi a disposizione del Capo Arbitri che ne coordina l'impiego assegnandoli in ausilio agli arbitri di campo negli incontri ritenuti più complessi in genere gare di categoria BC3, squadre, coppie o nelle fasi finali del torneo.

e) Cronometristi

Volontari reperiti e debitamente istruiti dal comitato organizzatore

1. Preventivamente istruiti devono gestire il cronometraggio dei tempi in gara sotto il diretto controllo dell'arbitro di campo.

Art. 20 – Tessera di riconoscimento

1. La qualifica di Arbitro è documentata da apposita tessera di riconoscimento rilasciata dall'A.I.A.B.
2. Gli Arbitri devono richiederla annualmente versando la prevista quota.

Art. 21 – Esami di abilitazione

1. Passaggio di ruolo e Funzioni

a) Ruolo Provinciale

Ottengono tale qualifica coloro che, avendo frequentato un corso di istruzione, abbiano dimostrato di possedere idonee attitudini, conoscenze e capacità fisiche.

I requisiti ed i documenti richiesti ai candidati sono:

- dichiarazione Articolo 12 lettera c) dello Statuto FIB;
- titolo di studio non inferiore alla scuola d'obbligo;
- aver compiuto il 16° anno di età;
- **possono essere inseriti nel ruolo le persone con età non superiore a 65 anni alla data del 30 settembre.;**
- non aver riportato, nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni Sportive Nazionali, di Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del Coni, del CIP o di organismi sportivi da essi riconosciuti.

Dopo essere stati dichiarati idonei dal competente Coordinatore Provinciale Arbitrale sono inseriti nel ruolo Provinciale e possono svolgere la funzione in tutte le specialità per le quali hanno frequentato il/i corso/i di istruzione. Gli Arbitri inseriti nel ruolo Provinciale possono essere designati

dal C.N.A. quali Arbitri con funzioni arbitrali sul campo, in tutte le gare e manifestazioni escluse quelle di Alto Livello.

b) Ruolo Regionale

L'inserimento nel Ruolo Regionale è vincolato al superamento di un esame teorico/ pratico indetto dal C.N.A su proposta del Coordinatore Regionale Arbitrale.

Possono essere ammessi alla sessione d'esame, gli Arbitri con età non superiore a 60 anni alla data del 30 Settembre.

Gli Arbitri inseriti nel ruolo Regionale possono essere designati dalla C.N.A. quali Direttore di Gara o Arbitro con funzioni arbitrali sul campo, nelle gare e manifestazioni di Alto Livello.

b) Ruolo Nazionale

L'inserimento e la permanenza nel ruolo Nazionale è vincolato al parere della C.N.A tramite le visionature fatte dagli Osservatori Arbitrali nella misura non inferiore a tre volte all'anno.

Possono essere inseriti nei ruoli gli Arbitri con età non superiore a 52 anni alla data del 30 settembre.

L'esclusione dal ruolo Nazionale decorre dall'anno sportivo che segue il compimento del 70° anno di età. All'Arbitro rimane comunque la qualifica acquisita e può continuare ad essere utilizzato, in caso di assoluta necessità, nel ruolo Provinciale o Regionale.

d) Ruolo Internazionale

L'accesso e la permanenza nel ruolo Internazionale sono regolamentati dalle competenti Federazioni Internazionali.

Il Presidente dell'A.I.A.B. trasmette al Consiglio Federale della F.I.B., nei termini previsti dai regolamenti delle Federazioni Internazionali, l'elenco degli Arbitri inseriti nei ruoli Nazionali idonei ad essere segnalati alle Federazioni stesse quali Arbitri Internazionali.

Titoli preferenziali per la segnalazione sono:

- aver svolto almeno 3 anni di attività nel ruolo Nazionale;
- aver frequentato con profitto i corsi formativi organizzati dal C.N.A.
- non aver svolto in tale periodo attività di giocatore;
- conoscenza di una delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo;
- buona conoscenza e buon utilizzo degli strumenti informatici.

Al termine della permanenza nel ruolo Internazionale, l'Arbitro rientra in quello Nazionale. Gli Arbitri inseriti nel ruolo Internazionale possono essere designati dalla C.N.A. nelle gare e Manifestazioni di Alto Livello.

2. Commissione d'Esame:

a) Ruolo Regionale

La Commissione di esame è composta: da un componente il C.N.A o del settore Tecnico/Arbitrale che la presiede, dal Coordinatore Arbitrale Regionale, da un Arbitro Nazionale nominato dalla C.N.A. ed da un segretario nominato dalla C.N.A.

Al termine delle prove teorico-pratiche degli esami deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai componenti della Commissione di esame, dal quale deve risultare la motivazione dell'esito di ciascun candidato.

Il verbale deve pervenire alla Segreteria dell'A.I.A.B. entro 7 giorni.

3. Norme generali.

- a) E' prevista l'uscita dai ruoli per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti al momento dell'inserimento nell'Organico. L'esclusione dai ruoli, anche temporanea, viene deliberata dal C.N.A.
- b) Le richieste di "aspettativa", opportunamente motivate per iscritto, sono esaminate dalla C.N.A e la loro accettazione, o meno, deve essere comunicata agli Arbitri richiedenti e, per conoscenza, ai Coordinatori territoriali di competenza. Dopo un periodo ininterrotto massimo di un anno di permanenza nella posizione di "aspettativa", l'Arbitro è considerato dimissionario d'ufficio su proposta della C.N.A. Gli Arbitri posti in "aspettativa" conservano il ruolo acquisito. Il periodo di "aspettativa" non viene considerato come anzianità. All'atto del rientro nel ruolo di appartenenza, dalla posizione di "aspettativa", si renderà necessaria per il ruolo Nazionale ed Internazionale una verifica teorico-pratica, a cura della C.N.A., intesa come valutazione di aggiornamento delle conoscenze sulle applicazioni tecniche.
- c) Sono temporaneamente sospesi dai ruoli gli Arbitri che rivestono cariche Federali elettive F.I.B. centrali e periferiche. Gli stessi conservano l'anzianità arbitrale acquisita cui si aggiunge quella maturata in qualità di Dirigente Federale F.I.B.
- d) A seguito di domanda motivata, presentata dall'interessato alla C.N.A. tramite il Comitato Regionale di competenza è ammesso l'inquadramento in un ruolo inferiore.

Art. 22 – Arbitro Benemerito

1. Gli Arbitri che al momento dell'abbandono definitivo dell'attività arbitrale abbiano svolto per almeno 25 anni un'attività continuativa ed esemplare e che ne abbiano fatto richiesta al proprio Coordinatore territoriale sono nominati dal C.N.A Arbitri Benemeriti. All' Arbitro Benemerito viene assegnata la **tessera di Benemerenzza "ad vitam"**.

Art. 23 – Corsi E.F.S. (Educazione Formazione di Specialità)

I corsi E.F.S. e di formazione arbitrale si svolgono presso il Centro Tecnico Federale di Roma o presso i Centri Tecnici Regionali con calendario e programmi proposti dalla C.N.A.

Art. 24 – Divisa dell'Arbitro

La divisa dell'Arbitro nelle sue diverse funzioni e nelle diverse Specialità viene codificata con Circolare dispositiva emanata dal Comitato Nazionale Arbitrale.

Art. 25 – Sponsorizzazioni

Sono autorizzate le sponsorizzazioni sulla divisa arbitrale nel rispetto dei regolamenti deliberati dalla F.I.B.

Art. 26 – Incompatibilità dell'Arbitro

1. Vale quanto stabilito dalle Norme Statutarie della F.I.B.
2. L'Arbitro del ruolo Nazionale e Internazionale non può esercitare l'attività di giocatore.

Art. 27 – Diritti degli Arbitri

1. Gli Arbitri hanno diritto sia individualmente sia come associati alla difesa della loro onorabilità e dignità e a veder tutelata la loro integrità fisica.
2. Gli Arbitri, nell'esercizio della loro attività tecnico/arbitrale, hanno diritto ad essere indennizzati di ogni danno ingiusto patito alla persona e alle cose nei limiti della polizza assicurativa associativa.
3. Gli Arbitri hanno altresì diritto di conoscere periodicamente nel corso della stagione sportiva le risultanze delle loro prestazioni tecnico arbitrali.
4. Gli Arbitri hanno diritto di conoscere all'inizio di ogni stagione sportiva o nel corso della stessa, eventuali variazioni o, prima dell'inizio di competizioni particolari, l'entità dei rimborsi spese loro spettanti per l'attività che svolgeranno, nonché di ottenere la liquidazione dei rimborsi nel più breve tempo possibile.
5. Gli Arbitri hanno diritto ad una tessera federale che permetta loro l'accesso gratuito a tutte le manifestazioni boccistiche che si svolgono sotto l'egida della F.I.B. sul territorio nazionale.

Art.28 - Doveri

1. Gli Arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità.
2. Gli Arbitri devono osservare lo Statuto e le altre norme della F.I.B., nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dall'A.I.A.B. e dagli Organi Federali F.I.B.
3. Gli Arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati:
 - ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice etico e di comportamento;
 - a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti;
 - ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell'attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine dell'A.I.A.B. e del loro ruolo arbitrale;

- a non adire a qualsiasi via legale nei confronti di tesserati F.I.B. e associati per fatti inerenti e comunque connessi con l'attività tecnica sportiva e la vita associativa, senza averne fatto preventiva richiesta scritta al Presidente A.I.A.B., senza aver poi ottenuto dal Presidente F.I.B. la relativa autorizzazione scritta a procedervi nei confronti di altri tesserati A.I.A.B e direttamente dal Presidente A.I.A.B. nei confronti di altri associati;
- a collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi disciplinari, nonché ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica;
- a compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale ed il proprio foglio notizie, tramite la piattaforma informatica F.I.B., ed a segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza e/o domicilio, nonché la sussistenza di qualsiasi eventuale rapporto, diretto o anche indiretto, con Società boccistiche, al fine di permettere la tempestiva verifica di situazioni di incompatibilità;
- a dirigere gare, assolvere incarichi, partecipare a raduni, effettuare prove tecniche, sottoporsi a corsi di qualificazione e di aggiornamento, salvo i casi di giustificato impedimento da segnalare preventivamente rispetto all'impegno per il quale si è convocati e comunque svolgere assidua e qualificata attività arbitrale;
- a frequentare le riunioni tecniche obbligatorie, giustificando anticipatamente eventuali assenze;
- a versare, le quote associative di ogni anno solare con decorrenza dal mese di assunzione della qualifica arbitrale; il versamento deve essere effettuato in via anticipata per ogni annualità e in unica soluzione entro il mese di ottobre; gli arbitri che non provvedono al pagamento alle predette scadenze vengono considerati ad ogni effetto morosi e l'omesso pagamento alla scadenza del mese di ottobre impedisce, in ogni caso, qualsiasi utilizzo arbitrale.
- a segnalare immediatamente al proprio Designatore ogni notizia comunque acquisita di illecito sportivo consumato o tentato;
- ad attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive;
- a presentare tempestiva e motivata richiesta scritta di aspettativa in caso di impedimento all'esercizio delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 21;
- a segnalare con immediatezza all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed alla Segreteria dell'A.I.A.B. lo smarrimento e la sottrazione della sua tessera federale;
- a firmare la tessera federale e ad applicare una fotografia.

4. Agli Arbitri è fatto divieto:

- di dirigere in gare che non rientrano nell'attività federale organizzata o autorizzata dalla FIB, salva espressa deroga concessa dal Designatore di competenza per soli scopi sociali e/o di propaganda e comunque in attuazione dei protocolli di intesa tra la FIB ed eventuali organizzazioni sportive interessate.
- di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente A.I.A.B. Gli Arbitri, previa sempre autorizzazione del Presidente A.I.A.B, possono liberamente rilasciare dichiarazioni ed interviste sulle prestazioni espletate, solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle eventuali denunce presentate, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare dei singoli tesserati;
- di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico ed associativo dell'A.I.A.B, anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o "nickname" atti ad impedire l'immediata

identificazione del suo autore; in ogni caso, eventuali dichiarazioni non rientranti nei predetti divieti devono essere rilasciate nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti nonché dei principi fissati dal presente articolo e, in particolare, di quelli indicati ai capi b) e c) del precedente comma;

- di svolgere attività o propaganda politica nell'ambito Federale e associativo;
- di praticare nelle sedi territoriali giochi di qualsiasi specie con poste che eccedono un valore puramente simbolico;
- di fare o ricevere regali da tesserati F.I.B., società boccistiche che eccedano il modico valore e violino i principi fissati dal codice etico e di comportamento e le disposizioni emanate dagli Organi direttivi, tecnici ed associativi, con obbligo di rifiutarli e di darne immediata segnalazione ai propri dirigenti;
- di utilizzare ai fini personali, estranei alle finalità associative, i beni e gli strumenti di appartenenza dell'A.I.A.B e delle sue articolazioni periferiche e della F.I.B.;
- di svolgere attività di carattere propagandistico e di proselitismo in qualsiasi forma prima della formale indizione delle assemblee elettive federali.

Art. 29 – Provvedimenti disciplinari e Sanzioni tecniche

1. I provvedimenti disciplinari che possono essere presi a carico degli Arbitri sono quelli previsti nel modo seguente e riguardanti infrazioni di natura prettamente tecnica, non rientrando nelle competenze della Giustizia Federale che esprime parere solo per casi di illecito sportivo.
2. Il C.N.A può in caso di palesi errori tecnici o in caso di mancato rispetto delle disposizioni arbitrali impartite applicare, secondo l'ordine di gravità, una delle seguenti sanzioni:
 - il rimprovero scritto;
 - la censura;
 - la sospensione tecnica sino ad un massimo di otto settimane;
3. La sospensione tecnica comporta il divieto di svolgere attività tecnica, associativa e di esercitare la carica eventualmente ricoperta.
4. Durante il periodo della sospensione l'Arbitro è tenuto:
 - a depositare la tessera federale presso il Coordinatore Provinciale Arbitrale d'appartenenza;
 - a frequentare la sede del Comitato solo per partecipare alle riunioni tecniche obbligatorie senza diritto di proporre interventi.
5. Le sanzioni sono sempre graduate in considerazione della gravità dell'infrazione e della condotta dell'associato, precedente e successiva all'infrazione medesima.

Art. 30 – Scudetti Ufficiali di Gara

NAZIONALE



REGIONALE



PROVINCIALE

NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal 1 ottobre 2018. L'attuale C.F.A (di seguito C.N.A.) rimarrà in carica fino al termine del quadriennio olimpico in corso e deciderà, in via autonoma, l'assegnazione di incarichi, compiti e funzioni così come riportato nel presente regolamento da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio Federale.